

STATUTO

FONDAZIONE "Casa di ENZO FERRARI museo"

ART. 1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Casa di Enzo Ferrari museo", con sede a Modena, Viale Virgilio, n. 55

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

ART. 2 Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 Scopi

La Fondazione si propone lo scopo di valorizzare, promuovere e tutelare l'immagine, la storia e l'opera di Enzo Ferrari espressa nella progettazione e produzione di veicoli a motore nelle diverse formule sportive del mondo delle corse, e di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico - culturale, tecnico e industriale dell'auto sportiva di cui E. Ferrari è stato uno dei più grandi protagonisti.

La Fondazione si propone inoltre di diffondere la ricerca e la conoscenza della cultura del restauro e della conservazione dei veicoli a motore di particolare valore storico, attraverso un programma di iniziative, di scambi culturali, di manifestazioni e ogni altra attività utile alla promozione di confronti con altre Associazioni, Enti e organizzazioni anche private presenti nella realtà italiana, europea ed internazionale ; realtà nelle quali fu direttamente coinvolto e partecipe anche E. Ferrari e le sue realizzazioni.

Per la realizzazione di tali scopi, la Fondazione riunisce i migliori esperti nazionali ed internazionali, nonché le risorse organizzative per la realizzazione, tra gli altri, di un progetto fondamentale:

- Creazione, finanziamento e gestione di una struttura museale intitolata “Casa di Enzo Ferrari museo” da realizzare nella città di Modena in un’area comprendente la casa natale di E. Ferrari, nonché il sostegno della stessa, anche qualora la Fondazione ritenesse opportuno concedere l’utilizzo del nome, ma non gestire direttamente il museo e le attività connesse ;

ART. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
4. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della storia dell’auto e dei veicoli a motore, delle varie forme di rappresentazione culturale dello sport automobilistico;
5. la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
6. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
7. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, degli audiovisivi in genere, della comunicazione multimediale in internet ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
8. organizzare mostre, manifestazioni, concorsi, gare nazionali ed internazionali, promuovere attività storico-culturali e di spettacolo come raduni e rievocazioni di auto e moto, viaggi e visite guidate; nonché conferire o assumere incarico di conferire contributi e borse di studio, premi.

ART. 5

Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla sorveglianza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali oltre che dell’Autorità Governativa ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile

ART. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili, opere, raccolte, collezioni di documenti e oggetti, beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
2. dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;
3. dagli eventuali avanzi di gestione;
4. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART. 7 Esercizio finanziario e Bilancio

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione ed il Bilancio d'Esercizio.

Tali documenti dovranno essere trasmessi ai membri del Consiglio Generale almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro approvazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Il Bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Esso rappresenta una dimostrazione della compatibilità dei programmi che si intendono realizzare con gli equilibri economici e finanziari dei conti della fondazione ed è pertanto documento di indirizzo per la gestione dell'Ente.

Il Bilancio d'Esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il bilancio potrà essere sottoposto a certificazione volontaria da parte di una prima società di certificazione.

ART. 8 Partecipanti Aderenti (o Aderenti)

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura definita dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Con apposito regolamento interno potranno essere istituite particolari categorie di aderenti e regolamentati i rapporti fra gli aderenti e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia ed attiva partecipazione.

ART. 9 Fondatori

Sono Fondatori coloro che assumono tale qualifica all'atto della costituzione della Fondazione.

Possono inoltre diventare fondatori, con delibera del Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione.

Chi intende diventare fondatore deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste da apposito regolamento interno.

ART. 10 Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici Fondatori o Aderenti.

ART. 11 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione :

- il Consiglio Generale
- l' Advisory Board
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Segretario Generale

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Assemblea di Partecipazione

ART. 12 CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da un numero variabile di membri nominati dai fondatori.

Ciascun fondatore avrà diritto di nominare un numero di membri da 1 (uno) a 5 (cinque), secondo quanto risulterà dall'atto costitutivo o dalla delibera di ammissione alla Fondazione

Può essere membro del Consiglio Generale il fondatore stesso, se persona fisica, o il Legale Rappresentante del fondatore, se persona giuridica; inoltre la qualifica di membro del Consiglio Generale è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di Aderente.

I membri del Consiglio Generale durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte del fondatore, che avrà effetto dalla data di ricevimento di una comunicazione scritta del fondatore, inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha il compito di:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza e determinarne il numero, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15;
- nominare i membri dell'Advisory Board di sua spettanza;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli art. 8, 9 possano divenire Aderenti e Fondatori;
- deliberare l'ammissione di nuovi Fondatori;
- nominare il Presidente ed uno o due Vice Presidenti della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare le modifiche statutarie ed i regolamenti interni nonché le linee generali della Fondazione e i relativi programmi;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente la devoluzione del patrimonio;

Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

ART. 13 Funzionamento del Consiglio Generale

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante telegramma, telefax, da recapitare a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare altro membro: non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Consiglio è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.

Presiede le riunioni il Presidente della Fondazione o, in sua assenza, un vice presidente, con preferenza per il più anziano di età, ed in assenza di questi ultimi, persona eletta fra i presenti.

Svolge l'incarico di segretario il segretario generale della fondazione, ed in sua assenza, persona scelta fra i presenti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Per le deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi fondatori è richiesto il voto favorevole di più del 50% dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 Advisory Board

L'Advisory Board è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto da cinque membri, scelti fra persone di alta professionalità e cultura, di cui uno nominato dal Comune di Modena, uno nominato dalla famiglia Ferrari, due nominati dal Consiglio Generale ed uno nominato dall'Assemblea di Partecipazione.

L'Advisory Board, in particolare, ha il compito di:

- fornire consigli e suggerimenti in merito alle strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- individuare settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione;
- verificare il perseguimento delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte da sottoporre all'attenzione dei diversi organi della fondazione.

ART. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici), secondo quanto stabilito dal Consiglio Generale a norma dell'art. 12; in ogni caso 1 (uno) dei membri sarà eletto dall'Assemblea di partecipazione a norma dell'art. 21 ed i restanti saranno nominati, a norma dell'art. 12, dal Consiglio Generale, che indicherà fra di essi il Presidente ed uno o due vice-presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in attesa della prima riunione dell'Assemblea di Partecipazione, sarà funzionante nella pienezza dei propri poteri una volta nominati i membri, al minimo 6 (sei), di competenza del Consiglio Generale.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio generale o l'Assemblea degli aderenti, ciascuno per il membro di propria competenza, deve provvedere alla ratifica dei membri nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione con il consenso del Collegio dei Revisori, ovvero a nominare nuovi membri. In entrambi i casi i membri nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione Ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui artt. 3 e 4;
- predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare gli Aderenti e Sostenitori, di cui all'articolo 8 e proporre l'adesione di nuovi fondatori di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- proporre l'ammontare dei contributi da richiedere agli aderenti;
- proporre eventuali modifiche statutarie ed i regolamenti interni;
- nominare il Segretario Generale, determinando la natura dell'incarico e la retribuzione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il Consiglio può affidare incarichi specifici a singoli Consiglieri.

ART. 16
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, con le stesse modalità e criteri previsti per il consiglio generale.

In caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso di soli 3 (tre) giorni.

Presiede le riunioni il Presidente della Fondazione o, in sua assenza, un vice presidente, con preferenza per il più anziano di età, ed in assenza di questi ultimi, persona eletta fra i presenti.

Svolge l'incarico di segretario il segretario generale della fondazione, ed in sua assenza, persona scelta fra i presenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17
Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, nonché la rappresentanza negoziale e la firma dell'ente.

In caso di sua assenza o impedimento tali poteri spettano al o ai vice presidenti. Il compimento dell'atto da parte dei vice presidenti costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza dell'ente spetta altresì ai consiglieri delegati per singoli affari compresi nei compiti attribuiti, con le eventuali limitazioni espresse nella delega.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 18
Gratuità delle cariche

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di membro del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

ART. 19
Segretario Generale

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione .
In particolare, il Segretario Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché dei consiglieri delegati.
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili (libro giornale e libro inventari, nonché i libri prescritti dalle normative tributarie) e dei libri della Fondazione ed in particolare:
 - libro dei membri del Consiglio Generale;
 - libro delle riunioni del Consiglio Generale;
 - libro o libri degli aderenti;
 - libro assemblee di partecipazione;
 - libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione.

ART. 20
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; ad esso si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2403 e ss. C.c.

Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

ART. 21
Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve avvenire con almeno due mesi di preavviso, mediante annunci effettuati sul sito internet e invio di e-mail, ovvero mediante lettera o, se pubblicato, tramite annuncio sul periodico della fondazione.

All'Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro dell'Advisory Board.

L'Assemblea formula pareri e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Prende atto dei regolamenti riguardanti gli Aderenti ed i loro rapporti con la Fondazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato Organizzatore dell'Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

Le copie delle deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione nonché del Bilancio di Previsione e del Bilancio d'Esercizio, dovranno essere messe a disposizione degli aderenti tramite il sito Internet, mediante deposito in copia presso la sede della fondazione e, se pubblicato, mediante pubblicazione sul periodico della Fondazione.

L'Assemblea prende atto delle modifiche al presente Statuto relative ai punti di cui agli artt. 7, 8, 15 e 21.

ART. 22
Clausola Arbitrale

All'insorgere di dispute o di discordanze, derivanti o collegate alla interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, le parti interessate dovranno innanzitutto, quale condizione di procedibilità del successivo lodo arbitrale, cercare di risolverle in prima istanza, secondo procedimento amichevole, nel rispetto della seguente procedura:

- all'insorgere di una controversia ciascuna delle Parti dovrà chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione, nominando in contraddittorio ciascuna un proprio rappresentante, dotato di poteri di decisione.
- qualora tali rappresentanti, dopo avere esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia insorta entro 60 giorni dalla richiesta formale di iniziare la procedura di composizione, tale controversia sarà deferita a un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Modena, al quale spetta altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti; gli arbitri giudicheranno in via irrituale e secondo equità, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia.

ART. 23 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo e salvo diversa destinazione derivante da disposizioni di legge.

ART. 24 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.